DISTRIBUZIONE DEL CHININO DI STATO ALLE CONGREGAZIONI DI CARITA'

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 4 della legge 2 novembre 1901, n. 460, aggiungere il seguente capoverso:

«Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI. GIOLITTI.

Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.

Versione in vigore dal 16 luglio 1902, non più in vigore dal 21 giugno 1904 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Distribuzione del chinino di Stato alle Congregazioni di carita'
Estremi	Legge 22 giugno 1902, n. 224
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/distribuzione-del-chinino-di-stato-alle-congregazioni-di-carita/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it